

(N. 2217)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore VARRIALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1952

Concessione di biglietto ferroviario permanente e gratuito di 1<sup>a</sup> classe a favore degli accompagnatori dei senatori dell'ex regime monarchico che abbiano compiuto l'ottantacinquesimo anno di età.

ONOREVOLI SENATORI. — Sciolto il Senato di nomina regia, i senatori che vi appartennero, furono ammessi, con decreto ministeriale, a godere del permanente ferroviario, ma nessuna concessione venne disposta per i loro familiari. Di tale beneficio, però, non possono, praticamente usufruire quegli ex senatori, che abbiano compiuto l'ottantacinquesimo anno di età, senza l'assistenza di un accompagnatore, indispensabile per la loro decrepitezza: *senectus ipsa est morbus!*

Si propone, pertanto, la concessione, per i rispettivi accompagnatori, del biglietto permanente gratuito di 1<sup>a</sup> classe, in analogia al disposto del paragrafo 122 del Regolamento ferro-

viario di cui al regio decreto 3 gennaio 1936, n. 194, che tale beneficio concede per gli accompagnatori dei parlamentari in cagionevoli condizioni di salute. Trattasi di un numero assai esiguo, all'incirca trenta, che per legge inesorabile e fatale va man mano assottigliandosi. Si comprendono in essi magistrati assunti alla Prima Presidenza ed alla Procura generale della Corte di Cassazione, generali di Corpi d'armata, ammiragli, presidenti del Consiglio di Stato, ambasciatori, presidenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, professori emeriti di Università, che per lunghi anni servirono lo Stato con fedeltà ed onore!

Ciò valga per presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È concesso per gli accompagnatori degli ex senatori che abbiano raggiunto l'ottantacinquesimo anno di età, e ne facciano formale richiesta, un biglietto nominativo permanente e gratuito di 1<sup>a</sup> classe sulle reti ferroviarie dello Stato in analogia al disposto del paragrafo 122 del Regolamento ferroviario di cui al regio decreto 3 gennaio 1936, n. 194.